

942 - 3 OTT. 2003

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP - Imposta Regionale Attività Produttive e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale

- VISTO il Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 di istituzione e disciplina dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e della addizionale regionale all'IRPEF;
- VISTO l'art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo 446/97 che prevede che le Regioni possono affidare al Ministero delle Finanze le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché del relativo contenzioso;
- VISTO l'art. 23 del medesimo Decreto Legislativo n. 446/97, concernente l'accesso alle informazioni, che stabilisce che l'Amministrazione Finanziaria trasmette a ciascuna Regione le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi per l'accertamento dell'IRAP e dei tributi erariali;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 ed in particolare l'art. 57 comma 2 che prevede che le regioni possono attribuire alle Agenzie fiscali la gestione delle funzioni ad esse spettanti sulla base di un rapporto convenzionale;
- VISTO altresì l'art. 62 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo 300/1999 che attribuisce alla Agenzia la competenza a svolgere il servizio relativo all'amministrazione, riscossione e contenzioso dei tributi diretti, nonché di tutte le imposte erariali e locali già di competenza del Ministero delle Finanze;
- VISTA la L.R. 13 dicembre 2001 n. 34 "disposizioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività produttive in attuazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1977 n. 446;
- VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;
- VISTO lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF per il periodo dalla data della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2006;



942-3077.2003

VISTA la nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 117401/2003 del 23 luglio 2003 che quantifica l'onere relativo all'attività della convenzione in circa € 2.376.166,00 su base annua oltre all'importo dovuto relativo a ciascun accertamento effettuato;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità regionale";

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato:

- 1 - Di approvare lo schema della convenzione allegata alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante, tra la Regione Lazio e L'Agenzia delle Entrate;
- 2 - Di affidare alla Agenzia delle Entrate l'attività di amministrazione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, secondo le modalità stabilite nella convenzione per il periodo dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2006.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



Convenzione irap
2003

01/2003

ALLEG. alla DELIB. N. ⁹⁴².....
3 OTT. 2003

Per copia conforme all'originale

pagine totali n. 26

IL DIRIGENTE DELL'AREA TRIBUTI
(Nazionale PINCI)



Agenzia delle Entrate
CONVENZIONE

La Regione Lazio con sede in ROMA Via C.COLOMBO n. 212 codice fiscale 80143490581 (di seguito denominata "Regione"), legalmente rappresentata dal _____ in qualità di _____ della Regione Lazio

E

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Viale Europa n. 242, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata "Agenzia"), legalmente rappresentata dall'Avv. Raffaele Ferrara, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia

PREMESSO

- a) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, le regioni possono affidare al Ministero delle finanze le attività di liquidazione,

accertamento e riscossione dell'imposta, nonché del relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

- b) l'articolo 57, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- c) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
- d) la legge regionale **13 dicembre 2001 n° 34** disciplina, a decorrere dal periodo d'imposta **2002** le procedure applicative dell'IRAP;
- e) con delibera n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l'Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- f) le parti concordano nel disciplinare con la presente convenzione anche la gestione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- g) l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intendono per:
 - a) "IRAP", l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) "addizionale", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - c) "imposte", l'IRAP e l'addizionale;
 - d) "modello F24", il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra **Regione** e Agenzia in attuazione della legge regionale 13 dicembre 2001 n. 34 In particolare le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale e si riferiscono agli anni d'imposta 2000 e successivi.
2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:

- a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
 - b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
 - c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
 - d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
 - e) la riscossione spontanea e coattiva;
 - f) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. Funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le parti, che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

Articolo 3

Criteri generali per la gestione delle imposte

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti della Regione. Con il medesimo atto sono altresì indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo nonché i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al

proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

Articolo 4

Commissione paritetica

1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
 - a) livelli di assistenza ai contribuenti;
 - b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
 - c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
 - d) esame delle proposte di accertamento di cui all'art. 7, comma 3, lettera c);
 - e) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso;
 - f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
 - g) definizione in sede di arbitrato, entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata, delle controversie inerenti alla presente convenzione, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 2.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell'Agenzia.

3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento congiunto del direttore della Regione e del Direttore Regionale per la _____. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

Articolo 5

Assistenza ai contribuenti

1. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti, sull'intero territorio nazionale, per gli adempimenti connessi alla dichiarazione ed al pagamento delle imposte.
2. Sarà, inoltre, assicurata l'assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall'Agenzia.
3. L'Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti, presso i propri uffici, di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.

Articolo 6

Liquidazione delle imposte

1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall'Agenzia mediante procedure automatizzate.

2. L'esito dell'attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall'attività di controllo prevista dal presente articolo.

Articolo 7

Accertamento e controlli

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazioni constatate.
3. Le proposte di accertamento, relative ai contribuenti appartenenti alle categorie o tipologie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e quelle eventualmente richieste, sono preventivamente inviate, anche mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione che provvede, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della proposta, a:
 - a) far maturare il silenzio assenso;

- b) inviare le proposte di accertamento alla commissione paritetica di cui all'articolo 4, che decide nel merito entro i successivi 15 giorni.
4. Gli uffici dell'Agenzia indicati al comma 2 procedono all'accertamento con adesione del contribuente previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, per le proposte di accertamento preventivamente inviate, ai sensi del comma 3, al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario per partecipare al procedimento.

Articolo 8

Contenzioso

1. I funzionari dell'Agenzia provvedono alla rappresentanza in giudizio avanti agli organi del contenzioso per le controversie conseguenti ai provvedimenti emessi sulla base della presente convenzione.
2. La Regione può partecipare al procedimento contenzioso mediante la predisposizione di memorie aggiuntive da inviare all'ufficio dell'Agenzia parte nel procedimento medesimo o, previa tempestiva informazione delle date di trattazione presso le commissioni tributarie, mediante partecipazione alle pubbliche udienze.
3. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, per le proposte di

accertamento preventivamente inviate, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, al competente ufficio della Regione che può delegare un proprio funzionario per partecipare al procedimento.

Articolo 9

Riscossione

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero coattivo delle imposte mediante ruoli affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, che riversano alla Regione le somme riscosse; i predetti uffici sono delegati a formare e a sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli stessi concessionari, nonché ad esercitare su tali ruoli i restanti poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione mediante ruolo.

Articolo 10

Rimborsi

1. Gli uffici dell'Agenzia competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente effettuano, su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte indebitamente versate.
2. Ai fini del recupero, da parte dell'Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 1, la struttura di gestione, prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene tali importi sulle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti; sui predetti importi sono dovuti gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno dell'anticipazione e quello del recupero.
3. Se, nonostante l'applicazione della procedura indicata al comma 2, alla data del 31 dicembre residuano anticipazioni non recuperate, la struttura di gestione lo comunica alla Regione, che, entro 90 giorni, restituisce tali anticipazioni ed i relativi interessi versandoli nella contabilità speciale denominata "fondi di bilancio".
4. In deroga al punto n. 7 dell'allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall'Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti la Regione derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
5. In relazione agli interessi maturati ai sensi del comma 2, e trattenuti sulle somme da versare alla Regione, l'Agenzia trasmette, insieme alla richiesta

di saldo di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), apposita documentazione di dettaglio, allo scopo di consentire il controllo delle operazioni effettuate.

Articolo 11

Servizi informativi

1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di IRAP e Addizionale Regionale all'IRPEF.
2. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
3. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.
4. La Regione ha la facoltà di chiedere specifiche informazioni o elaborazioni che saranno fornite o eseguite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
5. L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute negli allegati nn. 2 e 3 nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.
6. L'Agenzia si impegna ad informare la Regione della disponibilità di informazioni ed elaborazioni diverse da quelle indicate nell'allegato 2, che

potranno essere fornite o eseguite a richiesta della Regione, previa individuazione dei relativi costi.

Articolo 12

Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'art. 9, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia il 10% di un importo pari alla **quota complessivamente pagata dall'Agenzia** agli intermediari convenzionati, corrispondente al rapporto fra il numero delle righe del modello F24 compilate nel corso di ciascuna annualità dai soggetti che hanno effettuato il versamento delle imposte ed il numero totale delle righe di tale modello complessivamente riempite nello stesso anno da tutti i contribuenti.
2. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 2, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 5,00 annui per ciascun soggetto passivo.
3. Relativamente alle attività di cui all'art. 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 10% del riscosso relativo a ciascun avviso di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun avviso di accertamento effettuato, cui deve essere aggiunto il 10% dell'importo riscosso per ciascun avviso di accertamento.

Articolo 13

Modalità del rimborso

1. L'Agenzia, ai fini dell'incasso delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, comunica alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ammontare dei rimborsi spese ad essa dovuti per l'anno precedente, trasmettendo, altresì, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato.
2. La Regione provvede a versare le somme di cui al primo comma sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia, effettuando il pagamento nei seguenti termini:
 - a) un acconto pari al 75% di quanto complessivamente versato per l'annualità precedente, in due rate di uguale importo, rispettivamente entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno;
 - b) il saldo, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta che l'Agenzia farà pervenire alla Regione nel corso del mese di febbraio dell'anno successivo.
3. Nel primo anno di applicazione della presente convenzione, la Regione effettua il pagamento a titolo di acconto entro il 30 giugno e il 30 novembre.
4. L'Agenzia, ai fini dell'incasso delle somme di cui all'articolo 12, comma 3, comunica alla Regione, nel corso del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di notifica degli avvisi di accertamento, l'ammontare dei rimborsi spese ad essa dovuti, trasmettendo, altresì, i dati in base ai quali tale

ammontare è stato determinato. La Regione effettua il versamento entro 60 giorni dalla ricezione di tale richiesta.

5. In caso di pagamento effettuato oltre tali termini, sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.

Articolo 14

Inadempienze contrattuali

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'Agenzia, tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.

Articolo 15

Archivi e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del d.lgs. 446/97 e della legge regionale **13 dicembre 2001 n° 34** la Regione, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002, quale ente titolare del tributo, è proprietaria dei dati e delle informazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Tali informazioni sono rese disponibili all'Agenzia tramite l'Amministrazione finanziaria centrale. Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione sarà effettuato dall'Agenzia secondo le norme dettate dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dal d.lgs 135/1999 e dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.
3. Le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per fini gestionali della presente convenzione e comunque nel rispetto della normativa vigente.
4. Ai fini della sicurezza, le parti si impegnano reciprocamente a limitare ed a controllare l'accesso ai dati, sulla base di autorizzazione attraverso idonee procedure atte ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.
5. L'Agenzia si impegna ad indennizzare la Regione dalle conseguenze di ogni atto promosso o adottato dal Garante per il trattamento dei dati

personali o dall'Autorità Giudiziaria dovute a trattamento illecito di dati personali, all'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati e a qualsiasi altra violazione della legge n° 675/96.

Articolo 16

Modifiche della Convenzione

1. Qualora nel corso dell'anno mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie.
2. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.

Articolo 17

Foro competente

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di **ROMA** con espressa rinuncia a qualsiasi altro.
2. Prima di esprire le procedure in sede giudiziale, le parti convengono di rimettere all'arbitrato della Commissione, di cui all'art. 4, l'eventuale controversia. Se la commissione non provvede nel termine di 60 giorni

dalla formale richiesta di pronunciamento, inoltrata dalla parte attrice, quest'ultima provvede a presentare il ricorso presso il Foro competente di cui al comma 1.

Articolo 18

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a decorrere dalla data della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2006.

Data,

per la Regione Lazio

per l'Agenzia delle Entrate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

DELLE ENTRATE

Avv. Raffaele Ferrara

ALLEGATO I

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

INFORMAZIONI	PERIODICITA' DELLE FORNITURE
Dati delle dichiarazioni unificate (informazioni anagrafiche e reddituali, sulle imposte erariali e sull'IRAP), presentate dai contribuenti	annuale (*)
Dati relativi agli esiti della liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti	trimestrale
Dati relativi ai contribuenti sottoposti a controllo e verifica	giornaliera
Dati relativi ai contribuenti nelle fasi del contenzioso tributario	mensile
Dati analitici relativi ai modelli di versamento unificato (informazioni identificative del soggetto, importo versato, compensazioni tra tributi, contributi e premi assicurativi)	giornaliera
Dati relativi alle iscrizioni a ruolo (informazioni identificative dei soggetti intestatari del ruolo, identificativo del ruolo, riferimenti degli atti da cui deriva l'iscrizione a ruolo, identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e del concessionario incaricato della riscossione, importi in riscossione suddivisi tra imposta, sanzioni ed interessi, esiti sullo stato del ruolo)	mensile
Dati relativi ai rimborsi (informazioni identificative del titolare del	mensile

rimborso, importo suddiviso tra imposta e interessi, anno di riferimento, modalità di corresponsione, data di erogazione, esiti sullo stato del rimborso)	
---	--

Dati relativi ai versamenti IRAP e delle altre imposte erariali degli Enti Pubblici destinati alla Regione.	
---	--

(*)entro quattro mesi dalla data di trasmissione telematica della dichiarazione al sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria.

STRUMENTI PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Strumenti di consultazione sui singoli contribuenti dei dati anagrafici e reddituali relativi alle dichiarazioni presentate

Strumenti di analisi statistiche sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti (selezioni guidate, produzione di report, estrazioni di dati su file esportabili verso prodotti di mercato) con aggiornamento entro tre mesi dalla fornitura completa dei dati delle dichiarazioni.

Strumenti di monitoraggio sull'attività di controllo e verifica

Strumenti di monitoraggio sull'attività di contenzioso (ricorsi, decisioni, definizioni)

Strumenti di consultazione dei dati relativi ai versamenti unificati

Strumenti di analisi statistiche sulle entrate erariali e regionali desunte dalle deleghe di versamento (consultazione per aggregazioni temporali e territoriali, per attività economica, per natura giuridica, per tipologia di imposta) con aggiornamento settimanale

Strumenti di monitoraggio dei versamenti diretti in Tesoreria degli enti e delle amministrazioni pubbliche con aggiornamento mensile

Gli strumenti sono forniti entro tre mesi dalla stipula della convenzione.

ALLEGATO 2

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

DATI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

A) DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI

I dati si riferiscono ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;
- d) i tributi dovuti;
- e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione;
- f) i dati relativi ai versamenti F24.

I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, con le scadenze temporali di seguito indicate:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni presentate l'anno precedente, con le informazioni pervenute entro il mese di febbraio nel sistema informativo dell'Agenzia;
- entro il successivo mese di ottobre, a completamento della prima fornitura relativa alle dichiarazioni presentate l'anno precedente;
- mensilmente, i dati dei versamenti indicati al precedente punto f).

B) ESITI DELLA LIQUIDAZIONE E DEL CONTROLLO FORMALE

I dati si riferiscono ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) le componenti di base imponibile variate;
 - c) l'imponibile rideterminato;
 - d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici;
 - e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.
- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via

telematica o mediante l'invio di supporti ottici, entro il mese di giugno di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni liquidate l'anno precedente.

C) ACCERTAMENTO

I dati si riferiscono ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP sottoposti a controllo e verifica fiscale e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) lo stato della pratica di accertamento;
 - c) le componenti di base imponibile variata;
 - d) l'imponibile rideterminato;
 - e) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito delle procedure di accertamento.
- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

D) CONTENZIOSO

I dati si riferiscono ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) lo stato della pratica di contenzioso;

- c) le componenti di base imponibile variate;
 - d) l'imponibile rideterminato;
 - e) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito della sentenza.
- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

E) RUOLI E RIMBORSI

I dati si riferiscono alle iscrizioni a ruolo e ai rimborsi erogati e riguardano, in particolare:

1. per i ruoli:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) i dati identificativi del ruolo e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;
 - c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e del concessionario incaricato della riscossione;
 - d) gli importi del ruolo suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;
 - e) lo stato e l'esito.
2. per i rimborsi:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) l'anno di riferimento;
 - c) le modalità e la data di corresponsione;
 - d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;

e) lo stato e l'esito;

f) la data di presentazione dell'istanza.

I dati di cui ai punti c), d), e) ed f), vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia; comunque tutte le informazioni sono rese disponibili attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

F) ENTI PUBBLICI

a) i dati identificativi del contribuente;

b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;

c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;

d) i tributi dovuti;

e) i dati relativi ai versamenti.

DATI FORNITI DALLA REGIONE

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE REGIONALI

I dati si riferiscono agli importi delle entrate dei principali tributi della Regione e riguardano, in particolare:

a) addizionale gas metano

b) addizionale canoni utenze acqua

c) imposta sulla benzina

- d) imposta regionale sulle concessioni statali
 - e) imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili
 - f) tassa concessioni regionali
 - g) tassa per studio universitario
 - h) tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale
 - i) tributo deposito rifiuti
 - j) TOSAP
 - k) accisa sulla benzina
- I dati riepilogativi vengono forniti attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, entro il mese di aprile di ciascun anno, relativamente alle somme accertate l'anno precedente.

ALLEGATO 3

Specifiche tecniche del collegamento della Regione con l'Anagrafe Tributaria

1. Modalità di collegamento

L'Agenzia fornisce i propri servizi alla Regione con le seguenti modalità:

- tramite collegamento interdominio RUPA o sue successive evoluzioni;
- tramite la rete Internet.

A tal fine l'Agenzia ha predisposto apposito servizio telematico accessibile agli indirizzi <http://siatel.finanze.it> tramite interdominio RUPA, oppure <https://siatel.finanze.it> tramite Internet.

La Regione accede ai servizi offerti dall'Agenzia acquisendo un collegamento interdominio di trasporto RUPA o sue successive evoluzioni oppure tramite la rete Internet.

L'interconnessione della Regione può avvenire attraverso la RUPA, secondo quanto disposto dalle norme transitorie contenute nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2001, punto 9.

2. Procedura per la richiesta di abilitazione ai servizi on - line forniti dall'Agenzia

La Regione nomina un responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della citata legge 675/96, informando l'Agenzia con apposita comunicazione di richiesta di accesso al sistema informativo, sottoscritta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

L'Agenzia abilita il responsabile del trattamento dei dati all'accesso ai servizi dell'Amministrazione finanziaria e alla funzione con la quale potrà a sua volta abilitare il personale della Regione che, per motivi istituzionali, potrà avere a disposizione l'accesso al sistema di interscambio.

La Regione è tenuta alla tempestiva comunicazione all'Agenzia di eventuali avvicendamenti nella nomina del responsabile del trattamento dei dati. L'Agenzia, sulla base di tale comunicazione, provvede alla revoca dell'abilitazione al precedente responsabile e all'abilitazione del nuovo.

La Regione è responsabile della vigilanza sugli utenti abilitati dai propri responsabili, nonché della tempestiva revoca delle abilitazioni in caso vengano meno i presupposti istituzionali che hanno portato all'abilitazione del proprio utente quali, ad esempio, dimissioni o trasferimento ad altro incarico.

